

ACCORDO 7/6/74

11) Rimborso delle spese di manutenzione per le auto a motore diesel, assistenza tecnica ecc. ecc.

Con riferimento a quanto previsto al punto 6 del "Regolamento per il rimborso delle spese di manutenzione e riparazione del Servizio Tecnico Assistenza Clienti della Direzione Commerciale Italia" del 24, 10, 1972, sono stati rivisti gli importi relativi ai costi fissi che - unitamente a quelli variabili - determinano le quote di rimborso chilometrico per le tre classi di cilindrata.

I nuovi importi, che a partire dal 1° luglio 1974 vengono a modificare l'entità delle quote di rimborso chilometrico, risultano dalla allegata tabella n. 1.

Le parti hanno altresì convenuto di abbassare a 180 chilometri mensili, il chilometraggio minimo necessario per l'applicazione del rimborso chilometrico indicato nel regolamento sopracitato, precedentemente fissato in 200 chilometri dalla nota a verbale n. 1 dell'accordo 24, 10, 1972.

In considerazione del periodo al quale è stata riferita la rivalutazione delle quote di rimborso fissate dalla presente Intesa, l'Azienda corrisponderà ai tecnici autorizzati a servirsi dell'autovettura personale per motivi di lavoro, il conguaglio di quanto spettante per il periodo dall'1.4.74 al 30.6.74.

Ai fini della corresponsione di tale importo si terrà conto degli aumenti di listino dei prezzi di acquisto delle autovetture intervenuti fino alla data del 31.5.74.

A modifica di quanto definito nell'accordo del 24, 10, 72, le parti concordano che la prevista maggiorazione delle quote chilometriche, operata a fronte di elevate percorrenze che determinano un più rapido ammortamento dell'autovettura, verrà applicata - in funzione delle varie cilindrate - a partire dai 1800 chilometri mensili.

	<u>classe 500</u>	<u>classe 900</u>	<u>classe 1100</u>
Tassa di circolazione	7,150	18,375	21,740
Assicurazione RCT (1)	58,950	78,032	86,379
Assicurazione furto e incendio	21,018	34,272	41,501
Ammortamento	171,937	275,895	332,437
Garage	100,000	130,000	144,000
Manutenzioni e riparazioni	94,000	106,000	137,000
Totale	452,955	624,574	763,557
63%	285,361	404,821	481,040
carburante, lubrificazione, pneumatici: al Km.	lire 25	lire 27	lire 31

(1) costo della polizza RCT 50/20/5 milioni per la IV zona assicurativa (Bologna, Firenze, Genova, Milano, Roma, ecc.....)

Nota:

Al fini della determinazione dei conguagli relativi al periodo 1.4.74 - 30.6.74, i valori da considerare sono quelli antecedenti alle variazioni intervenute dopo il 31.5.74 e cioè:


classe 500 = 272.750
 classe 900 = 381.600
 classe 1100 = 453.469

1.7.74

ma



181



Estensione al personale delle mansioni di vendita e di supporto alla vendita del sistema di motorizzazione

Il criterio generale:

In relazione alle modalità di rimborso delle spese di motorizzazione sostenute dai dipendenti per l'utilizzazione dell'attività lavorativa - della propria autovettura - ai pagati concordando - a decorrere dall'1.7.1974 - l'estensione al personale addetto a mansioni di vendita o di supporto alla vendita del sistema di rimborso integralmente chilometrico già in atto per i dipendenti che operano all'interno del Servizio Tecnico Assistenza Clienti.

Tale sistema garantirà il rimborso - nella misura esistente - tra l'impiego dell'autovettura per ragioni personali e l'impiego per esigenze di lavoro - sia dei costi fissi che dei costi variabili connessi con l'utilizzazione di una autovettura.

Il rimborso chilometrico, calcolato sui costi di tre modelli di autovettura (Fiat 500 - 127 - 128), verrà riconosciuto indipendentemente dalla mansione svolta - in funzione dell'autovettura effettivamente utilizzata dal dipendente ed in rapporto all'appartenenza di questa ad una delle tre classi di cilindrata corrispondente ai modelli sopra indicati.

I criteri, le caratteristiche e le modalità di concessione di tale rimborso, sono precisate nel "Regolamento per il rimborso delle spese di motorizzazione al personale addetto a mansioni di vendita o di supporto alla vendita dipendente dalle Filiali o dagli Uffici della Divisione Italia" riportate nell'allegato "B" che del presente verbale costituisce parte integrante.

Cui
B

[Handwritten signatures and initials]

2) - Assicurazioni

In diretta connessione con il nuovo sistema di rimborso delle spese di motorizzazione, l'Azienda integrerà nella misura del 50% il costo di una polizza di assicurazione contro i rischi extra professionali (con massimale di 20 milioni in caso di morte e 20 milioni in caso di invalidità permanente), e di una polizza contro i danni subiti dall'autovettura del dipendente e non imputabili a terzi (con franchigia di lire 20.000 per sinistro), a favore dei dipendenti che - come precisato dal 1° del citato "Regolamento per il rimborso delle spese di motorizzazione" - siano autorizzati all'uso per lavoro dell'autovettura di loro proprietà e che per la regolarità e la frequenza di tale utilizzazione rientrino nel campo di applicazione del sistema di rimborso chilometrico definito al punto precedente.

In base all'espressa autorizzazione ricevuta, con apposito modello, dal dipendente, l'Azienda provvederà a stipulare a favore del dipendente stesso una o entrambe le polizze assicurative sopra indicate, e provvederà poi a recuperare il 50% del costo sostenuto mediante 12 trattenute mensili sui ruoli retributivi.

In caso di passaggio del dipendente a mansione per la quale non sia previsto rimborso delle spese di motorizzazione, o nel caso comunque, in cui tale rimborso non possa più venir riconosciuto, l'integrazione dell'Azienda resterà valida fino alla scadenza annuale della polizza e l'eventuale rinnovo risulterà interamente a carico del dipendente.

NOTA A VERBALE

Ciò premesso, si precisa che l'attuale costo delle due assicurazioni (infortuni extra professionali e kasko) è di lire 30.000 annue.

L'Azienda, pur impegnandosi a ricercare le migliori condizioni di tariffe, non può ovviamente garantire che un andamento particolarmente gravoso dei rischi assicurati, o un eventuale innalzamento generale dei tassi di premio, non possano alterare nel tempo il costo di assicurazione oggi ottenibile.

mm

Ⓟ

183

Le controversie individuali che dovessero insorgere in materia di rimborso delle spese di motorizzazione, in conformità a quanto previsto dal punto "g" dell'accordo sui diritti sindacali del 10 novembre 1971, saranno deferite al locale Consiglio di Fabbrica.

Note a verbale

- n. 1 Le parti convergono che il sistema di rimborso delle spese di motorizzazione che entra in vigore in funzione della presente intesa, prevede la sua applicazione a partire da un chilometraggio minimo di 180 chilometri mensili.
- Al di sotto di tale chilometraggio, le percorrenze verranno rimborsate in base alle tariffe chilometriche definite dalla "Normativa per il rimborso delle spese di trasferta per il personale dipendente dalla D. C. I.". Al di sopra dei 1.800 chilometri mensili, il sistema prevede una maggiorazione delle quote chilometriche (in funzione del prevedibile più rapido ammortamento dell'autovettura) nelle misure già definite, per le varie cilindrate, nel regolamento precedentemente in vigore.
- n. 2 Nel caso in cui nel corso dell'anno si verificano per il dipendente temporanee sospensioni, per malattia o per esigenze aziendali, in un'attività lavorativa esterna che comporta l'utilizzazione dell'autovettura, che riducano la percentuale annua di recupero dei costi fissi che - con il regolare svolgimento dell'attività lavorativa e quindi con percorrenze mensili pari o superiori al minimo previsto - il dipendente avrebbe percepito nella misura del 63%, l'Azienda effettuerà gli opportuni conguagli ^{mensili} sulla base di quanto previsto dal regolamento precedentemente in vigore.

[Handwritten signatures]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Non si procederà ovviamente ad alcun conguaglio qualora la sospensione dell'utilizzazione dell'autovettura nell'attività lavorativa esterna sia dovuta al passaggio ad una mansione per la quale non sia previsto il rimborso delle spese di motorizzazione (o sia prevista una regolamentazione diversa da quella definita con il presente accordo).




n. 3 L'Azienda dichiara che nel caso in cui venga richiesto ad un dipendente che svolga un'attività per la quale non sia prevista l'utilizzazione di un'autovettura, di svolgere temporaneamente compiti per i quali sia viceversa necessario l'impiego di un autoveicolo, il dipendente non sarà tenuto ad utilizzare necessariamente l'autovettura di sua proprietà.

n. 4 Ai fini della determinazione del numero dei chilometri percorsi in ciascuna giornata lavorativa, verrà riconosciuta ai dipendenti autorizzati a servirsi in modo continuativo della propria autovettura per motivi di lavoro, una maggiorazione della percorrenza giornaliera, nella misura di 4 chilometri, che tiene conto dei percorsi medi richiesti, nell'area urbana, per assicurare l'effettiva disponibilità della autovettura nella zona in cui il dipendente deve operare durante lo svolgimento della propria attività lavorativa.

n. 5 Fermo restando quanto previsto al precedente punto 1 - circa la decorrenza del nuovo sistema di rimborso delle spese di motorizzazione, si precisa che ai dipendenti autorizzati a servirsi della propria autovettura per motivi di lavoro, verrà corrisposto il conguaglio fra quanto percepito nel periodo 1. 10. 72 - 31. 3. 74 - come rimborso spese motorizzazione e quanto sarebbe loro spettato con l'applicazione dei valori definiti per i costi fissi con l'accordo 24. 10. 72.

mm

Ⓟ



Ciò premesso, si specifica che - in considerazione del periodo al quale è stato riferito il successivo aggiornamento dell'entità del rimborso spese motorizzazione quale risulta definito dalla presenza in tasca - verrà corrisposto un ulteriore congruo dal 11,4,74 al 30,6,74 tenendo conto degli aumenti di listino prezzi di acquisto delle autovetture intervenuti fino alla data del 31,5,74.

I congrui sopracitati saranno operati per ciascun dipendente tenendo conto dell'effettivo periodo d'impiego della propria autovettura per motivi di lavoro nell'arco di tempo sopra richiamato, in virtù della relativa autorizzazione ricevuta, verranno corrisposti proporzionalmente a tale periodo di impiego fino a concorrenza dei seguenti importi: classe 500, lire 55.000; classe 900, lire 70.000; classe 1100, lire 90.000.

cur

(B)

